

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA,
AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Prot.N. 0009298 / P - / LETT

Data 14/03/2012

Class. AAL-5-1-7

20120009298 Uff. SFL

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 502 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Udine, 14 marzo 2012

Ai Sindaci dei Comuni

LORO SEDI

oggetto: Nuovo termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012.

La legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 "Norme urgenti in materia di autonomie locali", all'articolo 3, comma 1, stabilisce, per l'anno 2012 ed in via straordinaria, che i comuni della regione deliberano il bilancio di previsione **entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge regionale**. Pertanto, il termine ultimo per l'approvazione del documento in argomento è il **29 aprile 2012**.


Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 10 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, gli enti locali sono tenuti ad informare questa Direzione centrale dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo entro 5 giorni dalla data di adozione della relativa deliberazione.

Si coglie inoltre l'occasione di informare gli enti locali che, a seguito delle disposizioni previste dal comma 10 bis dell'articolo 1 della legge regionale 21/2003, come inserito dal comma 48 dell'articolo 13, della legge regionale 13/2011¹, sarà disponibile, a breve, un nuovo applicativo che consentirà, attraverso la compilazione tramite sistema web, di fornire le informazioni circa l'avvenuta approvazione degli atti contabili fondamentali di ciascun ente locale: bilanci di previsione, rendiconti di gestione e verifica degli equilibri di bilancio.

Con successiva nota, sarà data comunicazione della data di operatività del predetto applicativo.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
dott. Salvatore Campo



¹ Il testo dell'art. 1, comma 10bis della lr 21/2003 è il seguente: "La comunicazione di cui al comma 10 può essere effettuata anche tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali dall'Amministrazione regionale".